



*Provincia di Prato*

***Regolamento recante indirizzi e criteri  
integrativi del D.M. 357/2000 per il rilascio  
dell'autorizzazione all'esonero parziale dagli  
obblighi occupazionali di cui all'art. 5 della  
legge 68/99***

## **INDICE**

**1. AMBITO DI APPLICAZIONE**

**2. DURATA DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO**

**3. GRADUAZIONE DELLA PERCENTUALE DI ESONERO**

**4. VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ESONERATIVO AL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI EX ART. 14 L. 68/99**

**5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

**6. SOSPENSIONE TEMPORANEA DEGLI OBBLIGHI**

**7. ISTRUTTORIA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

**8. MONITORAGGIO DEGLI ESONERI CONCESSI E INSERIMENTI MIRATI**

**9. DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

**10. REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE GIÀ PRESENTATE**

**11. RINVIO**

In applicazione del D.M. 357 del 7 luglio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2000, l'autorizzazione all'esonero parziale viene concessa, oltre che in base alle disposizioni ivi contenute, nel rispetto degli indirizzi integrativi di cui al presente atto.

**1. AMBITO DI APPLICAZIONE**

Possono presentare la domanda di esonero parziale i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici di cui all'art. 5.3 lettera a) (oltre 50 dipendenti) e b) (36 – 50 dipendenti) della L. 68/99 che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale di persone disabili nella misura prescritta dall'art. 3.1 della L. 68/99, nonché i datori di lavoro che rientrino nei casi previsti dall'art. 7.8 del DPR 333/2000.

Stante la nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale prot. 638/M96 del 23 aprile 2001, **sono invece esclusi i datori di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35, «in quanto l'esonero viene connotato dalla legge come un istituto “parziale” e non come esenzione totale dagli obblighi previsti dalla legge 68/99, caso nel quale verrebbe meno la finalità perseguita dalla norma».**

Analogamente, ferme restando le fasce percentuali indicate nella successiva tabella n. 3, i datori di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra 36 e 50 potranno essere autorizzati all'esonero nella misura massima del 50%.

Sono, altresì, esclusi, dall'ambito di applicazione dell'istituto dell'esonero le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici non economici, per i quali l'art. 5.1 della L. 68/99 prevede che «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» (...) «sono individuate le mansioni» che, in relazione all'attività svolta dagli stessi, «non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta».

## 2. DURATA DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO

L'autorizzazione all'esonero parziale, che può essere concessa, oltre che nelle fattispecie contemplate nell'art. 7.8 del DPR 333/2000, in assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto, nonché in presenza, in seno alle speciali condizioni di attività, di almeno una delle caratteristiche di cui all'art. 3.1 (**faticosità** della prestazione lavorativa; **pericolosità** connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa; **particolare modalità di svolgimento** dell'attività lavorativa), ai sensi dell'articolo 2.2 del D.M. 357/2000 è rilasciata per un periodo di tempo determinato che, di norma, si individua nella misura minima di dodici mesi e massima di tre anni. La definizione della durata di ciascuna autorizzazione, da correlarsi al tipo di richiesta e alle caratteristiche delle speciali condizioni di attività, terrà conto dei criteri indicativi, descritti nella tabella n. 1:

**TABELLA N. 1 – DURATA DEL PROVVEDIMENTO / CARATTERISTICHE DELLE SPECIALI CONDIZIONI DI ATTIVITÀ**

| Caratter. Art. 3.1 | FATICOSITÀ   |         | PERICOLOSITÀ |         | MODALITÀ DI SVOLGIMENTO |         |
|--------------------|--|---------|--------------|---------|-------------------------|---------|
|                    | minima   | massima | minima       | massima | minima                  | massima |
| Tipo richiesta     |  |         |              |         |                         |         |
| Primo esonero      | 12 mesi  | 36 mesi | 12 mesi      | 36 mesi | 12 mesi                 | 30 mesi |
| Primo rinnovo      | 12 mesi  | 30 mesi | 12 mesi      | 30 mesi | 12 mesi                 | 24 mesi |
| Secondo rinnovo    | 12 mesi  | 24 mesi | 12 mesi      | 24 mesi | 12 mesi                 | 20 mesi |
| Successivi rinnovi | 12 mesi  | 18 mesi | 12 mesi      | 18 mesi | 12 mesi                 | 18 mesi |
| Eccezioni          | La durata massima può essere ulteriormente aumentata, fino ad un massimo del doppio, nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Quando vi è compresenza, in seno alle speciali condizioni di attività di un'azienda, di almeno due delle caratteristiche di cui all'art. 3.1;</li> <li>▪ Quando la richiesta di esonero rientra nella fattispecie di cui all'art. 7.8 del DPR 333/2000</li> </ul> |         |              |         |                         |         |
| Arrotondamenti     | Per ragioni gestionali-organizzative, connesse con la scadenza di altri adempimenti a carico dei datori di lavoro, quali la presentazione del prospetto informativo e il versamento semestrale del contributo esonerativo, di cui al successivo paragrafo 4, sia la durata minima, sia la durata massima sono estese, per eccesso, alla scadenza di volta in volta più prossima (30 giugno o 31 dicembre)          |         |              |         |                         |         |

## 3. GRADUAZIONE DELLA PERCENTUALE DI ESONERO

Ai fini della concessione al datore di lavoro richiedente dell'autorizzazione all'esonero parziale, l'art. 3.2 del D.M. 357/2000 dispone che, laddove sia stata verificata, da parte del servizio competente, la presenza di almeno una delle caratteristiche di faticosità, pericolosità e particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa nonché l'assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto, è possibile autorizzare l'esonero parziale «fino alla misura percentuale massima del 60% della quota di riserva, a seconda della rilevanza delle caratteristiche citate. Tale percentuale può essere

aumentata fino all'80% per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato».

Poiché l'attività amministrativa connessa con la concessione dell'autorizzazione di cui si tratta è subordinata ad un insieme di valutazioni complesse basate, per ciascuna attività, su numerosi parametri, talora soggetti a modificarsi nel tempo e spesso anche diversi tra aziende di uno stesso settore produttivo, è opportuno, soprattutto con riferimento al principio di imparzialità dell'azione amministrativa, esplicitare alcune esemplificazioni descrittive delle citate tre caratteristiche (cfr. tabella n. 2), nonché definire una griglia di parametri sufficientemente ampia, riferita alle varie tipologie di attività economica (cfr. tabella n. 3).

**TABELLA N. 2 – DESCRIZIONE ED ESEMPLIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI CUI ALL'ART. 3.1 DEL D.M. 357/2000**

| CARATTERISTICHE EX ART. 3.1  | ESEMPLIFICAZIONI INDICATIVE  |
|--|--|
| Faticosità della prestazione lavorativa  | Può essere descritta in relazione ai seguenti fattori (non esaustivi): |
|  | ▪ Deambulazione  |
|  | ▪ Stazione eretta  |
|  | ▪ Movimentazione manuale carichi                                       |
|  | ▪ Elevata manualità, ecc.  |
| Pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali | Può essere descritta in relazione ai seguenti fattori (non esaustivi): |
|  | ▪ Processo produttivo  |
|  | ▪ Impianti tecnologici   |
|  | ▪ Macchine e attrezzature  |
|  | ▪ Sostanze e materie prime a rischio                                   |
|  | ▪ Condizioni di esecuzione   |
|  | ▪ Movimentazione meccanica   |
|  | ▪ Fattori ambientali di insalubrità                                    |
|  | ▪ Agenti chimici e/o fisici, ecc.                                      |
| Particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa                           | Può essere descritta in relazione ai seguenti fattori (non esaustivi): |
|  | ▪ Elevata qualificazione o specializzazione professionale              |
|  | ▪ Conoscenze e abilità molto specifiche                                |
|  | ▪ Organizzazione, ecc.   |

Al fine di garantire la necessaria uniformità di trattamento nei confronti delle aziende interessate, fermo restando quanto precisato nel precedente paragrafo 1 con riferimento alle aziende con 36 – 50 dipendenti, cui l'esonero può essere concesso nella misura massima del 50%, il Servizio Lavoro della Provincia di Prato

autorizza gli esoneri parziali nel rispetto delle fasce percentuali codificate nella tabella n. 3.

**TABELLA N. 3 – GRADUAZIONE % ESONERO / CARATTERISTICHE DELLE SPECIALI CONDIZIONI DI ATTIVITÀ/TIPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA**

| Caratteristiche ex art. 3.1 D.M. 357/2000 |                         | FATICOSITÀ / PERICOLOSITÀ / PARTICOLARE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO |              |
|---|-------------------------|---|--------------|
| %   |                         | Minimo (fino a)   | Max (fino a) |
| Tipo di attività                          |                         |   |              |
| N.  | ATTIVITÀ MANIFATTURIERE |   |              |
| 1.  | abbigliamento           | 30%   | 60%          |
| 2.  | acciaieria              | 45%   | 60%          |
| 3.  | alimentare              | 30%   | 60%          |
| 4.  | ascensori               |   |              |
|   | Produzione e montaggio  | 45%   | 60%          |
|   | assistenza              | 30%   | 60%          |

|     |                          |     |     |
|-----|--------------------------|-----|-----|
| 5.  | Automobili (costruzione) | 45% | 60% |
| 6.  | Calzature                | 30% | 60% |
| 7.  | Cantieri navali          | 45% | 60% |
| 8.  | Carpenteria              | 45% | 60% |
| 9.  | Cartotecnica             | 30% | 60% |
| 10. | Cartiera                 | 25% | 60% |
| 11. | Cementificio             | 45% | 60% |

| <b>Caratteristiche ex art. 3.1 D.M. 357/2000</b> |   | <b>FATICOSITÀ / PERICOLOSITÀ / PARTICOLARE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO</b> |                     |
|--|---|--|---------------------|
|  | <b>%</b>  | <b>Minimo (fino a)</b>   | <b>Max (fino a)</b> |
| <b>Tipo di attività</b>                          |   |  |                     |
| 12.  | Ceramica (piastrelle, sanitari, ecc.)                 | 30%  | 60%                 |
| 13.  | Chimica   |  |                     |
|  | Petrochimica (grandi impianti)                        | 45%  | 60%                 |
|  | Plastica  | 45%  | 60%                 |
| 14.  | Conceria  | 30%  | 60%                 |
| 15.  | Confezioni  | 30%  | 60%                 |
| 16.  | Cosmetici   | 30%  | 60%                 |
| 17.  | Edilizia (costruzioni)                                |  |                     |
|  | Autostrade, strade, fabbricati, gallerie, scavi, ecc. | 45%  | 60%                 |
| 18.  | elettrodomestici                                      | 35%  | 60%                 |
| 19.  | elettromeccanica                                      | 35%  | 60%                 |
| 20.  | Elettronica   | 25%  | 60%                 |
| 21.  | Falegnameria  | 35%  | 60%                 |
| 22.  | Farmaceutica (produzione)                             | 25%  | 60%                 |
| 23.  | Gas (bombe: imbottigliamento e distribuzione)         | 40%  | 60%                 |
| 24.  | Grafica   | 25%  | 60%                 |
| 25.  | Impianti: acqua, energia elettrica, gas, telefoni     |  |                     |
|  | Costruzione   | 45%  | 60%                 |
|  | Manutenzione  | 45%  | 60%                 |
|  | Depurazione acque                                     | 35%  | 60%                 |
|  | Distribuzione   | 35%  | 60%                 |
| 26.  | Marmi (lavorazione)                                   | 45%  | 60%                 |
| 27.  | Manufatti in cemento per edilizia                     | 40%  | 60%                 |
| 28.  | Meccanica   | 35%  | 60%                 |
| 29.  | Metallurgia   | 45%  | 60%                 |
| 30.  | Mobilificio   | 35%  | 60%                 |
| 31.  | Montaggi industriali                                  | 45%  | 60%                 |
| 32.  | Pneumatici  | 45%  | 60%                 |
| 33.  | Prefabbricati in cemento (travature, piloni, ecc.)    | 45%  | 60%                 |
| 34.  | Rubinetteria  | 35%  | 60%                 |
| 35.  | Tessile   | 35%  | 60%                 |
| 36.  | Tintoria  | 35%  | 60%                 |
| 37.  | Tipografia  | 35%  | 60%                 |
| 38.  | Vernici   | 35%  | 60%                 |
| 39.  | Vetrerie  | 45%  | 60%                 |
| <b>ATTIVITÀ ESTRATTIVE</b>                       |   |  |                     |
| 40.  | Cave (marmo, pietra e altro materiale da costruzione) | 45%  | 60%                 |
| 41.  | Legname   | 45%  | 60%                 |
| 42.  | Miniere   | 45%  | 60%                 |
| 43.  | Petrolio e gas  | 45%  | 60%                 |
| <b>AGRICOLTURA</b>                               |   |  |                     |
| 44.  | Coltivazione  | 45%  | 60%                 |
| 45.  | Produzione  | 45%  | 60%                 |
| <b>ATTIVITÀ DI SERVIZI</b>                       |   |  |                     |
| 46.  | Agenzie turismo                                       | 30%  | 60%                 |
| 47.  | Alberghi  | 30%  | 60%                 |
| 48.  | Assicurazioni   | 30%  | 60%                 |
| 49.  | Assistenza invalidi, anziani, ecc.                    | 40%  | 60%                 |

|     |  |     |     |
|-----|--|-----|-----|
| 50. | Associazioni di volontariato           | 30% | 60% |
| 51. | Automobili                             |     |     |
|     | Vendita                                | 30% | 60% |
|     | Riparazione                            | 40% | 60% |
| 52. | Autostrade                             |     |     |
|     | Caselli                                | 30% | 60% |
|     | Manutenzione                           | 45% | 60% |
| 53. | Cliniche                               | 40% | 60% |
| 54. | Commercio                              | 30% | 60% |
| 55. | Consulenza fiscale                     | 30% | 60% |
| 56. | Agenzie di credito                     | 30% | 60% |
| 57. | Editoria                               | 30% | 60% |
| 58. | Esattorie                              | 30% | 60% |
| 59. | Farmaceutica (distribuz., informatori) | 30% | 60% |
| 60. | Formazione professionale               | 30% | 60% |
| 61. | Grafica                                | 30% | 60% |
| 62. | Informatica                            | 30% | 60% |

| Caratteristiche ex art. 3.1 D.M. 357/2000 |                                      | FATICOSITÀ / PERICOLOSITÀ / PARTICOLARE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO |              |
|---|--------------------------------------|---|--------------|
| \%  |                                      | Minimo (fino a)   | Max (fino a) |
| Tipo di attività                          |                                      |   |              |
| 63.                                       | Lavanderia industriale               | 35%   | 60%          |
| 64.                                       | Pubblici esercizi                    | 30%   | 60%          |
| 65.                                       | Pulizie                              | 45%   | 60%          |
| 66.                                       | Raccolta rifiuti urbani              | 45%   | 60%          |
| 67.                                       | Recapito corrispondenza              | 40%   | 60%          |
| 68.                                       | Ristorazione                         | 30%   | 60%          |
| 69.                                       | Scuole                               | 30%   | 60%          |
| 70.                                       | Servizi sanitari                     | 35%   | 60%          |
| 71.                                       | Società di servizi per altre aziende | 30%   | 60%          |
| 72.                                       | Spettacolo                           | 30%   | 60%          |
| 73.                                       | Supermercati                         | 30%   | 60%          |
| 74.                                       | Telecomunicazioni                    | 30%   | 60%          |
| 75.                                       | Televisione                          | 30%   | 60%          |
| 76.                                       | Vigilanza                            | 50%   | 80%          |
| TRASPORTI                                 |                                      |   |              |
| 77.                                       | Aeroporti (servizi)                  | 35%   | 80%          |
| 78.                                       | Trasporti terrestri                  | 45%   | 80%          |
| 79.                                       | Trasporti marittimi                  | 45%   | 80%          |
| 80.                                       | Trasporti aerei                      | 45%   | 80%          |

Con riferimento all'applicazione dei parametri poc'anzi codificati, si individuano le seguenti disposizioni operative:

- ai fini del conteggio delle unità di disabili corrispondenti alla percentuale di esonero concessa, minima, massima o intermedia che sia, si procederà mediante arrotondamenti, per eccesso (quando la frazione supera la metà: p.es. 3,60 = 4 disabili) o per difetto (quando la frazione è inferiore alla metà: p.es. 3,47 = 3 disabili), all'unità più prossima;
- in caso di datori di lavoro che svolgono attività non incluse nella tabella n. 3, si farà riferimento alle attività affini.

#### 4. VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ESONERATIVO AL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI EX ART. 14 L. 68/99

La Regione Toscana, con delibera Giunta Regionale n. 381 del 13 aprile 2001, fissa le procedure per la concessione degli esoneri, le scadenze per il versamento dei contributi esonerativi e la maggiorazione del 10%, su base annua, della sanzione amministrativa, qualora il controllo accerti un'omissione totale o parziale del contributo dovuto.

Le domande di autorizzazione all'esonero devono essere presentate alle Amministrazioni Provinciali.

Il versamento dei contributi esonerativi deve essere effettuato tramite conto corrente postale n. 15707516, intestato a "Regione Toscana: L. 68/99 Contributo esonero parziale - sanzioni" - Servizio Tesoreria c/o Monte dei Paschi di Siena - Agenzia 17 - 50127 Firenze, in due rate semestrali con scadenza 30 aprile e 31 ottobre di ogni anno.

Tale contributo dovrà coprire l'importo pregresso, maturato dalla data della presentazione della domanda di autorizzazione all'esonero fino alla data del versamento.

Con Decreto del Ministro del Lavoro del 21 dicembre 2007 sono stati adeguati gli importi dei contributi e delle maggiorazioni previsti per l'istituto dell'esonero parziale dagli obblighi assuntivi di soggetti disabili. L'importo del contributo esonerativo determinato con il succitato D.M. 21/12/2007 – **pari ad euro 30,64 per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non occupato** – deve essere applicato ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che, a far data dall'entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale (19 febbraio 2008), hanno presentato ai competenti servizi provinciali richiesta di esonero parziale ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L. n. 68/99.

## 5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, redatta in bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni e integrazioni e presentata con le prescritte motivazioni (cfr. art. 2.1 D.M. 357/2000) presso il **SERVIZIO COLLOCAMENTO MIRATO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO FIL S.P.A. DELLA PROVINCIA DI PRATO (VIA GALCIANESE 20/F 59100 PRATO)**, da individuarsi nel rispetto del disposto di cui all'art. 4.1 del D.M. 357/2000, deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire una corretta e pertinente valutazione della sussistenza delle "speciali condizioni di attività", di cui all'art. 3.1 del medesimo decreto ministeriale. In particolare deve includere, pena la necessità da parte del datore di lavoro di produrre le necessarie integrazioni secondo quanto esplicitato al successivo punto 7, tutti gli elementi declinati all'art. 4.2.

Al fine di semplificare la procedura e di garantire il completamento dell'istruttoria in tempi più rapidi ed efficienti, il competente Servizio Lavoro della Provincia di Prato avrà cura di predisporre apposito fac simile a disposizione dell'utenza, di cui verrà data la più ampia diffusione, anche per via telematica.

Le domande, eventualmente non presentate su tale modulo, dovranno comunque contenere i medesimi elementi e dichiarazioni.

### ▪ **Domanda di rinnovo**

- a. la domanda di rinnovo dell'autorizzazione, da redigersi in bollo, dovrà essere presentata nei trenta giorni che precedono la scadenza del provvedimento di esonero parziale notificato a suo tempo al soggetto beneficiario;
- b. la domanda stessa, preferibilmente redatta sul fac simile all'uopo predisposto dal Servizio Lavoro della Provincia di Prato, dovrà comunque contenere tutte le informazioni necessarie sia per identificare l'azienda, sia per valutare in modo completo la situazione che giustifica la richiesta di rinnovo de quo; dovrà, inoltre, fare esplicito riferimento ai seguenti aspetti:
  - al provvedimento di autorizzazione a suo tempo notificato e in possesso dell'azienda;
  - al protrarsi delle condizioni dichiarate e giustificate in sede di presentazione della precedente richiesta di esonero;
  - alle motivazioni che non hanno reso possibile interventi atti a creare le condizioni per un adeguato inserimento lavorativo di soggetti disabili nonché a quelle che, alla data della stessa richiesta di rinnovo, giustificano il permanere della situazione iniziale;
  - alla percentuale di esonero richiesto e al periodo ulteriore che si reputa necessario e sufficiente;
- c. alla domanda dovrà essere allegata copia della ricevuta attestante l'avvenuto regolare versamento del contributo di cui all'art. 2.3 del D.M. 357/2000, relativo all'autorizzazione già ottenuta;

### ▪ **Domanda di modifica**

- a. La domanda di modifica dell'autorizzazione, da redigersi in bollo, dovrà essere presentata entro i trenta giorni successivi al verificarsi dei mutamenti dell'assetto organizzativo e/o della natura giuridica dell'impresa;

- b. la domanda stessa, preferibilmente redatta sul fac simile all'uopo predisposto dal Servizio Lavoro della Provincia di Prato, dovrà comunque contenere tutte le informazioni necessarie sia per identificare l'azienda, sia per valutare in modo completo la situazione che giustifica la richiesta di modifica de quo; dovrà, inoltre, fare esplicito riferimento ai seguenti aspetti:
- al provvedimento di autorizzazione a suo tempo notificato e in possesso dell'azienda;
  - alle motivazioni che giustificano la richiesta di modifica in questione (cambiamenti organizzativi, nuova ragione sociale, ecc.), alla sussistenza, nonostante i cambiamenti, delle condizioni che avevano a suo tempo consentito di ottenere l'autorizzazione, nonché ai termini e ai limiti, di cui si chiede o meno conferma, entro i quali era stato richiesto e autorizzato l'esonero;
- c. alla domanda dovrà essere allegata copia della ricevuta attestante l'avvenuto regolare versamento del contributo di cui all'art. 2.3 del D.M. 357/2000, relativo all'autorizzazione già ottenuta;

Le domande di rinnovo e/o di modifica saranno soggette al procedimento istruttorio di cui alle lettere b) e/o c) del successivo punto 7, di norma, solo nei casi in cui si rileva una situazione sostanzialmente diversa rispetto a quella che ha giustificato il rilascio dell'autorizzazione all'esonero della quale si chiede il rinnovo o la modifica.

## **6. SOSPENSIONE TEMPORANEA DEGLI OBBLIGHI**

Nel periodo di istruttoria delle domande, compreso fra la richiesta di autorizzazione all'esonero parziale e l'effettivo eventuale rilascio della stessa, nonché, al contrario, dell'eventuale diniego, il competente Servizio Lavoro della Provincia di Prato autorizza, ai sensi dell'art. 5.2 del D.M. 357/2000, «la sospensione parziale degli obblighi occupazionali nella misura percentuale pari a quella richiesta» e nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto ministeriale.

## **7. ISTRUTTORIA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il Servizio Lavoro della Provincia di Prato, avvalendosi del Servizio Collocamento Mirato del Centro per l'Impiego FIL S.p.A., esamina le domande di autorizzazione all'esonero parziale, oltre che in applicazione delle disposizioni del D.M. 357/2000, secondo il seguente procedimento istruttorio, fermo restando il fatto che, nella fattispecie di cui alla successiva lettera a), i 120 giorni prescritti dall'art. 5.4 dello stesso decreto ministeriale decorrono dalla data di effettiva regolarizzazione della domanda:

- a. entro 20 giorni dal ricevimento, il Servizio Lavoro della Provincia di Prato valuta la correttezza della domanda, verificando, in particolare, che comprenda tutti gli elementi prescritti dalla normativa vigente in materia e dal presente atto. Qualora la domanda stessa sia incompleta o imprecisa, il Servizio Lavoro della Provincia di Prato, nel comunicare la sospensione parziale di cui al punto precedente, invita l'azienda interessata a completarla entro i successivi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di sospensione. Decorso inutilmente tale termine, la domanda dell'azienda de quo sarà respinta e, quindi, la stessa azienda sarà nuovamente tenuta all'obbligo di assunzione nei termini di cui all'art. 9.1 della L. 68/99;
- b. entro 10 giorni dal ricevimento della domanda iniziale o della sua regolarizzazione, la domanda viene eventualmente inoltrata alla Direzione provinciale del lavoro per gli adempimenti previsti dall'art. 5.3;
- c. entro la medesima scadenza e per gli stessi adempimenti, vengono eventualmente inoltrate alle strutture del Servizio sanitario nazionale competenti territorialmente le domande relative a situazioni lavorative caratterizzate da condizioni a rischio di insalubrità e/o dall'impiego di sostanze e materie prime a rischio, così come di agenti chimici e/o fisici;
- d. al fine di semplificare la procedura nonché di garantire presupposti di efficienza ed efficacia, anche in ordine al tempo massimo di 120 giorni, che il decreto ministeriale stabilisce per l'emanazione del provvedimento finale, il dirigente responsabile preposto provvede a verificare la possibilità di definire appositi protocolli d'intesa con i servizi di cui alle precedenti lettere a) e b). Tali protocolli individuano tempi e modalità per la verifica della sussistenza delle speciali condizioni che possono giustificare la concessione dell'autorizzazione all'esonero parziale ed, in particolare, i seguenti aspetti:
- I. individuazione di procedure semplificate, anche mediante predisposizione di apposita modulistica, per l'inoltro delle domande pervenute e per la redazione del rapporto tecnico;
  - II. definizione di scadenze certe che consentano l'effettuazione della verifica e la redazione del rapporto tecnico, entro il tempo massimo di sessanta giorni di cui all'art. 5.3, evitando, per quanto possibile, che il



Servizio Lavoro della Provincia di Prato debba provvedere, trascorso il citato tempo massimo, all'emanazione del provvedimento anche in assenza del rapporto.

- e. L'esame delle motivazioni che giustificano l'assenza di mansioni compatibili con l'impiego di lavoratori disabili può essere effettuato anche dal Comitato tecnico di cui all'art. 6 della L. 68/99.
- f. Emanazione del provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale a tempo determinato ovvero di quello di diniego, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del rapporto tecnico da parte dei servizi di cui alle precedenti lettere a) e b), fatta salva la proroga di cui all'art. 5.4 connessa con la necessità di eventuali atti istruttori aggiuntivi.

#### **8. MONITORAGGIO DEGLI ESONERI CONCESSI E INSERIMENTI MIRATI**

In applicazione dell'art. 3.3 del D.M. 357/2000, allo scopo di perseguire le finalità della legge 68/1999, il competente Servizio Lavoro della Provincia di Prato attiva idonee procedure di monitoraggio delle autorizzazioni concesse, verificando la possibilità concreta di proporre, decorsi sei mesi dal rilascio di ciascuna prima autorizzazione, ipotesi percorribili di inserimento mirato presso le aziende esonerate parzialmente, anche riferite alla quota parte soggetta all'esonero.

#### **9. DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione all'esonero parziale decade, con emanazione di apposito provvedimento, al verificarsi delle fattispecie contemplate nel D.M. 357/2000 e, precisamente, quando il datore di lavoro non ottemperi al versamento del contributo esonerativo secondo le modalità di cui all'art. 2.3 e previa applicazione delle procedure di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 2.

A fronte di un provvedimento di decadenza dell'autorizzazione, il datore di lavoro deve procedere all'assunzione dei disabili nei tempi prescritti dall'art. 9.1 della L. 68/99 e in misura corrispondente alla quota precedentemente esonerata, fermo restando l'obbligo di versare il contributo maturato nel periodo di vigenza dell'autorizzazione nonché di ottemperare al pagamento delle eventuali maggiorazioni sanzionatorie previste dall'art. 5.5 della L. 68/99, irrogate dal servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro. I sessanta giorni, di cui al citato art. 9.1, decorrono dalla data di ricevimento del provvedimento di decadenza dell'autorizzazione, della quale fa fede il timbro postale e la data sulla ricevuta di ritorno della raccomandata.

Un'eventuale nuova domanda di autorizzazione all'esonero parziale può essere inoltrata, ai sensi dell'art. 2.7 del D.M. 357/2000, dopo che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla decadenza della precedente autorizzazione.

#### **10. REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE GIÀ PRESENTATE**

Le domande di autorizzazione all'esonero parziale, pervenute precedentemente all'entrata in vigore del presente provvedimento e al momento soggette a sospensione parziale ex art. 5.2 del D.M. 357/2000, avranno validità e continueranno ad essere disciplinate secondo le modalità precedentemente previste, fino alla data del 31 ottobre 2011, data oltre la quale decadranno automaticamente. A tale scopo, il Servizio Collocamento Mirato del Centro per l'Impiego di Prato, FIL S.p.A., provvederà, almeno 30 giorni prima del 31 ottobre 2011, a contattare tutte le aziende interessate, comunicando loro che da quella data dovranno ripresentare una nuova richiesta che sarà istruita e disciplinata secondo le modalità previste dal presente regolamento. Trascorso inutilmente tale termine, a partire dal giorno successivo cominciano a decorrere per il datore di lavoro i sessanta giorni per l'obbligo di assunzione, di cui all'art. 9.1 della L. 68/99.

#### **11. RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

Inoltre, in presenza di eventuali provvedimenti normativi e/o regolamentari che dovessero introdurre criteri e procedure in contrasto con quelli codificati in questa sede, questi ultimi dovranno ritenersi automaticamente superati e sostituiti.